REGOLAMENTO (CE) N. 1054/97 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1997

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/97 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 124 del 16. 5. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

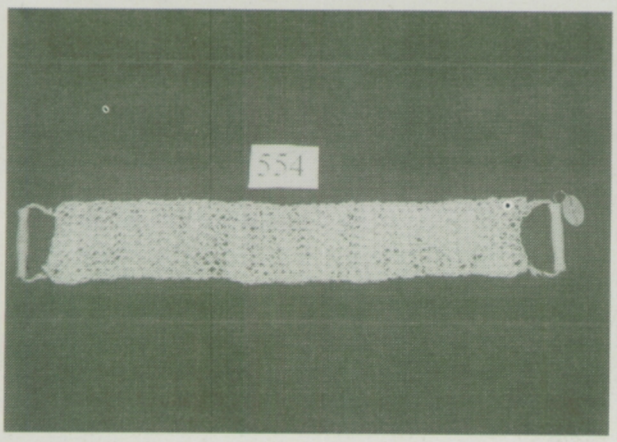
Mario MONTI

Membro della Commissione

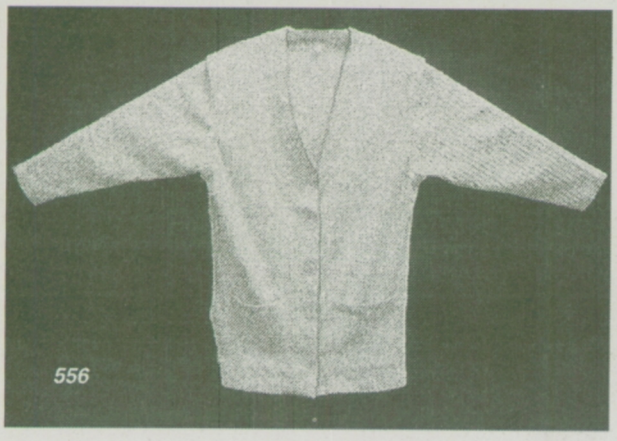
ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento a maglia (60 % lana, 40 % poliammide), monocolore, dello spessore di 2,3 mm, senza fodera, con collo a risvolti, destinato al coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto le anche. Presenta maniche lunghe, scollatura a V, un'apertura completa sul davanti con abbottonatura da destra a sinistra, tasche situate al di sotto del punto vita e un orlo alla base. Questo indumento è costituito da sei pannelli (di cui due frontali e quattro dorsali) cuciti insieme nel senso della lunghezza, presenta inoltre spalline interne e due riprese nel senso della lunghezza che partono dal petto (giacca) (Cfr. fotografia n. 557) (*)	6104 31 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2. A) della sezione XI, dalla nota 9 del capitolo 61, e dal testo dei codici NC 6104 e 6104 31 00. Tenuto conto del suo aspetto generale, e in particolare del fatto che presenta una certa rigidità (stoffa spessa, sei pannelli e due riprese), questo articolo è da classificare come giacca del codice NC 6104.
2. Indumento a maglia (70 % acrilico, 30 % lana), monocolore, dello spessore di 2,1 mm, senza fodera, con collo ripiegato, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende al di sotto del punto vita. Presenta maniche lunghe, una scollatura a V, un'apertura completa sul davanti con abbottonatura da destra a sinistra, tasche situate al di sotto del punto vita e un orlo alla base. Questo indumento è costituito da sei pannelli (di cui due frontali e quattro dorsali) cuciti insieme nel senso della lunghezza, presenta inoltre spalline interne e due riprese nel senso della lunghezza che partono dal petto (giacca). (Cfr. fotografia n. 558) (*)	6104 33 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2. A) della sezione XI, dalla nota 9 del capitolo 61, e dal testo dei codici NC 6104 e 6104 33 00. Tenuto conto del suo aspetto generale, e in particolare del fatto che presenta una certa rigidità (stoffa spessa, sei pannelli e due riprese), questo articolo è da classificare come giacca del codice NC 6104.
3. Indumento leggero a maglia sottile, del tipo T-shirt (100 % cotone) a righe bicolori, senza fodera, senza collo, di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende fino alle anche, con orlo all'estremità delle maniche e alla base. L'indumento presenta maniche corte, una scollatura rotonda a girocollo, un'apertura completa sul davanti, con abbottonatura da destra a sinistra, tasche situate al di sotto del punto vita. L'indumento presenta inoltre spalline interne (indumento simile ad un cardigan). (Cfr. fotografia n. 555) (*)	6110 20 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 4 e 9 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6110, 6110 20 e 6110 20 99. Tenuto conto del suo aspetto generale, e in particolare del fatto che la stoffa, con la quale è confezionato, non è sufficientemente rigida per essere considerata come giacca, questo articolo è da classificare come indumento simile ad un cardigan del codice NC 6110.
4. Indumento a maglia allentata, a coste larghe (60 % cotone, 40 % poliestere), monocolore, senza fodera, senza collo, di taglio dritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende fino alle anche e con un orlo all'estremità delle maniche ed alla base. Presenta maniche lunghe, scollatura a V, un'apertura completa sul davanti con abbottonatua da destra a sinistra, tasche situate al di sotto del punto vita e spacchi laterali alle base. (Indumento simile ad un cardigan). (Cfr. fotografia n. 556) (*)	6110 20 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note di sottovoci 2. A) della sezione XI, dalle note 4 e 9 del capitolo 61, e dal testo dei codici NC 6110, 6110 20 e 6110 20 99. Tenuto conto del suo aspetto generale, e in particolare del fatto che la stoffa, con la quale è confezionata, non è sufficientemente rigida per essere considerata come giacca, questo articolo è da classificare come indumento simile ad un cardigan del codice NC 6110.

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
5. Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio, comprendente:		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota di sottovoci 2. A) della sezione XI, dalle note 3 b) e 9 del capitolo 61, e dal testo dei codici NC 6104, 6104 62, 6104 62 10, 6110, 6110 20 e 6110 20 99. Tenuto conto del loro aspetto generale, e in particolare della presenza, per la parte superiore, di una decorazione applicata molto importante e di una pezza di stoffa interna situata a livello della scollatura, questi indumenti non appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
a) un pullover leggero a maglia rossa monocolore (80 % cotone, 20 % poliestere) destinato a coprire la parte superiore del corpo, senza apertura, con maniche lunghe e scollatura a giro collo. Tale indumento presenta bordi a coste applicati alla scollatura, alla base e all'estremità delle maniche, un motivo decorativo applicato sul davanti e una pezza di stoffa interna situata a livello della scollatura ricavata dalla stessa stoffa del pantalone; (Cfr. fotografia n. 559 A) (*)	6110 20 99	
b) Un pantalone leggero a maglia (80 % cotone, 20 % poliestere) a quadri multicolori stampati, che va dalla vita alla caviglia, senza apertura in vita. Tale indumento è stretto alla vita da un elastico e presenta un bordo a coste alle estremità inferiori. Esso presenta altresì due anelli situati al livello della vita, che permettono di appenderlo. (Cfr. fotografia n. 559 B) (*)	6104 62 10	
6. Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio, comprendente:		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota di sottovoci 2. A) della sezione XI, dalle note 3 b) e 9 del capitolo 61, e dal testo dei codici NC 6104, 6104 62, 6104 62 10, 6110, 6110 20 e 6110 20 99. Vedi inoltre le note esplicative del Sistema armonizzato relativa alla voce 6112. Tenuto conto del loro aspetto generale, e in particolare della presenza, per la parte superiore, di una decorazione stampata molto importante, di un doppio bordo a coste a livello della scollatura e di cuciture decorative, e, per la parte inferiore, della fascia inserita e delle due cuciture decorative, questi indumenti non appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
a) un pullover leggero a maglia (80 % cotone, 20 % poliestere) confezionato con due stoffe differenti (l'una a righe rosse e bianche, l'altra monocolore blu), destinato a coprire la parte superiore del corpo, senza apertura, con maniche lunghe monocolori. Tale indumento presenta bordi a coste applicati alla base e all'estremità delle maniche. Esso presenta altresì una scollatura a giro collo, con due bordi cuciti di colori differenti, un motivo decorativo stampato sul davanti e due cuciture decorative situate al livello dei giromaniche; (Cfr. fotografia n. 560 A) (*)	6110 20 99	
b) Un pantalone leggero a maglia (80 % cotone, 20 % poliestere) confezionato con due stoffe uguali a quelle della parte superiore, che va dalla vita alla caviglia, senza apertura in vita. Tale indumento è stretto alla vita da un elastico e presenta un bordo a coste alle estremità inferiori. Esso presenta sulla gamba sinistra una fascia laterale inserita nel senso della lunghezza ricavata dalla stoffa rigata. Esso presenta altresì due cuciture decorative al livello di questa fascia nonché due anelli situati al livello della vita, che permettono di appenderlo. (Cfr. fotografia n. 560 B) (*)	6104 62 10	
7. Striscia per frizioni (dimensioni cm. 70 × 12 × 1), in maglia di sisal munita alle estremità di due impugnature di legno che ne consentono l'utilizzazione per il massaggio del corpo. (Biancheria da toletta). (Cfr. fotografia n. 554) (*)	6302 99 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6302 e 6302 99 00. Vedi inoltre le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 6302.


554

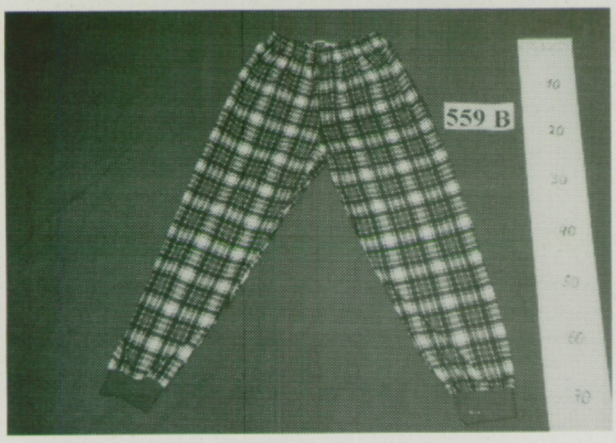

555


556

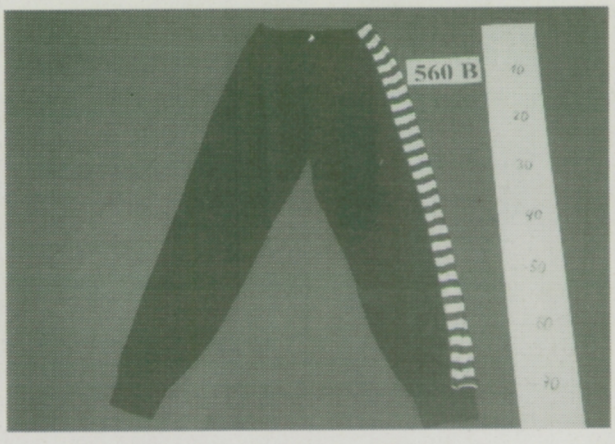

557


558


559 A







(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.